



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 13 (Protocollo)

del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

1. Ciascuna Parte garantisce adeguate opportunita' di partecipazione del pubblico alla realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nel quadro dell'ordinamento nazionale. 2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte offre al pubblico la possibilita' di accedere gratuitamente alle informazioni sulle misure proposte per la realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nonche' di presentare commenti, informazioni, analisi o pareri pertinenti ai fini del processo decisionale; l'autorita' competente tiene in debita considerazione tale contributo del pubblico. 3. Ciascuna Parte garantisce che, quando sia stata adottata la decisione di istituire o modificare in maniera significativa il proprio registro, siano rese tempestivamente disponibili al pubblico informazioni riguardanti la decisione e le considerazioni su cui essa si fonda.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it